

**Regolamento acquedotto rurale  
(allegato alla deliberazione C.C. n° 33 del 18/06/2002)**

**Art. 1**

Il Comune di Laconi provvede all'erogazione di acqua non potabile dall'acquedotto rurale nei limiti dell'estensione della rete di distribuzione e delle scorte idriche. La fornitura d'acqua è accordata con l'osservanza delle condizioni fissate dal presente Regolamento.

**Art. 2**

L'erogazione è accordata per uso zootecnico.

Quando la potenzialità degli impianti dell'acquedotto lo consenta e purché non venga pregiudicata la distribuzione di acqua ad uso zootecnico, la somministrazione di acqua potrà essere accordata per:

- a) - irrigazione di orti di piccole dimensioni;
- b) - irrigazione di soccorso (1) di frutteti;
- c) - coltivazioni innovative a carattere sperimentale e dimostrativo su piccole superfici, esclusivamente in presenza di impianti a risparmio idrico dichiarati e dimostrati. I turni di soccorso ogni 8 - 10 giorni, potranno consentirsi per max 10 turni per anno (2) . E' consentita l'irrigazione di soccorso, per frutteti con ridotto numero di alberi da frutto senza l'obbligo di utilizzo di impianti a risparmio idrico, anche con l'utilizzo di contenitori adeguati e con le formazioni predette.

L'uso non zootecnico dev'essere comunicato all'ufficio tecnico comunale. E' tassativamente vietato utilizzare l'acqua per l'irrigazione di altre colture.

**Art. 3**

L'acqua dell'acquedotto rurale è non potabile. Il Comune non è responsabile dell'utilizzo che l'utenza ne farà per uso domestico peraltro non previsto dal presente Regolamento.

In caso di carenze idriche il Comune sospenderà l'erogazione dell'acqua per usi **NON ZOOTECNICI**.

Eventuali analisi potranno essere effettuate periodicamente come prevenzione igienico-sanitaria.

**Art. 4**

La domanda di fornitura, redatta su apposito modulo rilasciato dal Comune, deve indicare l'uso per il quale verrà utilizzata l'acqua, il luogo di somministrazione con allegata planimetria catastale dell'area oggetto di irrigazione, l'eventuale esistenza nel luogo di un impianto di risparmio idrico.

L'erogazione dell'acqua verrà concessa al richiedente successivamente alla verifica da parte dell'U.T.C., della sussistenza delle condizioni di portata e di pressione della condotta nel sito interessato, nonché di tutte le condizioni previste nel presente Regolamento.

**Art. 5**

Il soggetto richiedente all'atto di accettazione della domanda di allacciamento da parte del Comune, deve versare all'ente le somme stabilite dai provvedimenti vigenti a titolo di diritti, per spese di allacciamento.

**Art. 6**

Il contratto di fornitura viene redatto su apposito modulo sottoscritto dall'utente e dall'incaricato dell'U.T.C. prima dell'inizio dell'erogazione e successivamente al pagamento delle somme dovute di cui al precedente articolo 5.

All'atto della stipulazione del contratto l'utente dovrà indicare la residenza e il domicilio o il recapito presso il quale il Comune inoltrerà le fatture (bollette) relative ai consumi.

Del contratto di fornitura viene rilasciata copia all'utente.

Le eventuali variazioni di residenza, domiciliare o recapito dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Comune.

#### **Art. 7**

L'erogazione d'acqua all'utente si intende effettuabile quando sono state ultimate tutte le opere di allacciamento, nonché una volta installato il relativo contatore (a carico dell'utente).

I termini contrattuali di fornitura decorrono dal primo o dal 15° giorno del mese quando la stipulazione sia avvenuta entro la prima o la seconda metà del mese stesso.

#### **Art. 8**

Il contratto di fornitura ha durata annuale e si intende rinnovato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicare per iscritto al Comune.

La disdetta non dispensa l'utente dall'obbligo di pagare gli arretrati eventualmente dovuti.

#### **Art. 9**

E' fatto divieto ad ogni utente di concedere l'uso dell'acqua ad altre unità diverse da quelle contrattualmente concesse.

In caso di accertata violazione verrà applicata la sanzione della sospensione della fornitura, previa formale contestazione del fatto, da notificarsi all'utente interessato.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di disattivare il contatore, risolvere il contratto di fornitura e avviare eventuali azioni legali conseguenti.

#### **Art. 10**

Sono a carico dell'utente le spese necessarie per l'allacciamento alla condotta rurale, nonché le eventuali modifiche dall'utente medesimo richieste. Le specifiche tecniche dell'allaccio verranno indicate dall'U.T.C.

#### **Art. 11**

L'erogazione viene fornita a misura sulla base delle indicazioni dei contatori installati dagli utenti.

Le forniture d'acqua vengono fatturate in base alle tariffe e ai canoni in vigore al momento della stipula del contratto, fatte salve le successive modificazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di accordare condizioni speciali di fornitura agli allevatori effettivamente svolgenti detta attività con caratteristica prevalente.

#### **Art. 12**

Tutte le opere di allacciamento devono essere eseguite direttamente o sotto la supervisione del gestore.

#### **Art. 13**

L'utente è tenuto a corrispondere, indipendentemente dal consumo, un importo minimo contrattuale, da versarsi anche nel caso l'utente non utilizzi l'acqua.

La Giunta Comunale stabilisce il minimo contrattuale, da versarsi ogni anno entro gennaio, con decorrenza da quest'anno (2002) nonché il costo dell'acqua su non più di tre fasce di consumo.

#### **Art. 14**

Presso ciascuna utenza viene installato un contatore di proprietà dell'utente.

Il contatore verrà alloggiato in apposita nicchia opportunamente indicata dall'U.T.C.

Il Comune individua il tipo e il calibro.

L'impianto idraulico collocato a valle del contatore è di pertinenza esclusiva dell'utente e dovrà da questi essere tenuto in perfetta efficienza.

Eventuali maggiori consumi dovuti a guasti o perdite di detto impianto saranno addebitati all'utente stesso.

#### **Art. 15**

Le letture dei contatori vengono eseguite dagli incaricati del Comune con periodicità semestrale per essere poi riportate su appositi ruoli.

#### **Art. 16**

Gli utenti devono lasciare libero accesso al personale incaricato sia delle letture che della manutenzione con qualsiasi mezzo o strumento necessario per tali operazioni.

Detto personale sarà dotato di chiavi per l'apertura dei cancelli disposti lungo la condotta.

Il Comune effettuerà controlli a campione senza preavviso presso le aziende per la verifica del corretto utilizzo dell'acqua. Qualsiasi impedimento oltre a provocare la sospensione della concessione verrà perseguito a termine di legge.

Per ogni eventuale manomissione degli impianti accertata dal Comune, verrà applicata una sanzione pecuniaria da 6 a 12 volte il canone annuo dovuto oltre che avviate le azioni di legge conseguenti.

#### **Art. 17**

Il corrispettivo dei consumi o il minimo contrattuale debbono essere pagati in base alla bolletta che il Comune invia a ciascun utente entro la data di scadenza indicata nella stessa.

Il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, disattivare il contatore e risolvere il contratto di fornitura.

Il Comune si riserva la facoltà di esercitare adeguate azioni legali per il recupero di ogni suo credito nei confronti degli utenti inadempienti.

#### **Art. 18**

Gli abbeveratoi comunali esistenti dovranno essere dotati di rubinetto con galleggiante o di sistemi di riduzione.

Si attiveranno esclusivamente gli abbeveratoi occorrenti per il reale fabbisogno.

E' vietato prelevare acqua dagli abbeveratoi con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine, esclusi i mezzi per l'antincendio.

Si potrà autorizzare il pescaggio per autobotti o cisterne trainate dai punti di attingimento appositamente realizzati o indicati, previa richiesta all'U.T.C. e pagamento delle quote stabilite.

E' vietato effettuare lavaggi di auto e contenitori di qualsiasi tipo, attrezzi e macchinari.

#### **Art. 19**

Il Comune affiderà la gestione completa dell'acquedotto rurale a società o ditte individuali a seguito di gara ad evidenza pubblica.

#### **Art. 20**

Le condotte realizzate in aree e strade pubbliche attraverso accordi con i privati che hanno provveduto ad acquistare le tubazioni di raccordo all'acquedotto rurale, sono e saranno acquisite al patrimonio comunale e faranno parte integrante dell'acquedotto rurale stesso.

## **Art. 21**

E' abrogato il Regolamento dell'acquedotto rurale precedentemente in vigore, nonché sono abrogati i provvedimenti amministrativi di modificazione ed integrazione a quel Regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione dell'atto che lo approva.

### (1) Nota di specificazione

S'intende per soccorso, un irrigazione che garantisca la vita della pianta (piante arboree da frutto) in presenza di estati particolarmente calde e siccitose. Questa dovrà avvenire con l'automazione degli impianti a goccia, programmandone per le ore notturne i tempi e le frequenze d'irrigazione mediante un timer.

E' vietato l'uso degli impianti a goccia collegati continuamente alla bocchetta di attingimento senza timer.

(2) Le quantità d'acqua necessarie per pianta andranno calcolate a seconda degli irrigatori, es. irrigatori da 2-4-6 lt./ora.